

REBUS SIC STANTIBUS...

"Stando così le cose"

Il termine ha il significato di una constatazione di fatto con la possibilità di condurre alla revisione di qualcosa, per esempio di un trattato o un contratto.

Si ritiene che il trattato si estingua in tutto o in parte per il mutamento delle circostanze di fatto esistenti al momento della stipulazione, o sopraggiunte successivamente, purché si tratti di circostanze essenziali o comunque di circostanze senza le quali i contraenti non si sarebbero indotti al trattato (*"rebus sic stantibus"* come condizione risolutiva tacita). La Convenzione di Vienna del 23 Maggio 1969 * conferma tale norma (art. 62), ma la esprime giustamente in termini restrittivi, consistendo nei fatti in un'antitesi della norma *"pacta sunt servanda"*, ovvero nonostante le mutate circostanze, e instaurando una rinegoziazione per eliminare quelle sfavorevoli, tuttavia il *"patto si rispetta"* rimanendo valido nelle sue originali intenzioni.



*https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1974-04-30&atto.codiceRedazionale=074U0112&elenco30giorni=false

Questa norma, fin troppo chiara, trova una sua logica nel fatto che modificazioni indipendenti dalle volontà delle parti che possono ledere gli interessi di uno o tutti e due, o svantaggiarne le reciproche aspettative, è solo naturale che spingano a tornare al tavolo della trattativa rivedendo così le condizioni del rapporto.

Questo ha un enorme impatto sui rapporti tra le parti, non solo quando viene attuata la procedura ma anche quando già negli intenti è prevista una simile possibilità.

Perché il principio di una simile norma non dovrebbe avere impatto tra i componenti di quel popolo che risiede stabilmente in un territorio il cui Stato si arroga l'esercizio del "potere assoluto" (potestà d'imperio)?

Prova a leggere il contenuto delle spiegazioni fornite da più fonti e torna sull'argomento del rapporto considerato tra cittadino-stato, ammesso che tu ti senta parte dell'accordo, dopodiché prova a verificare se nel tuo caso è stato rispettato il principio giuridico di questo brocardo.

<http://www.brocardi.it/R/rebus-sic-stantibus.html>

Nel linguaggio giuridico, la formuletta indica un dato provvedimento giudiziale (sentenza c.d. determinativa) o un negozio giuridico, che in tanto hanno valore in quanto fanno riferimento ad una data situazione di fatto che ne costituisce il presupposto: **se, pertanto, la situazione iniziale muta, viene a cadere anche l'atto** (tipico esempio di atto di questo tipo è la sentenza che determina la misura degli alimenti). L'espressione si usa inoltre in diritto internazionale, per indicare la clausola di un patto o di un trattato che vige allo stato attuale, finché la situazione di fatto rimane invariata. Il latinetto è usato anche nel linguaggio comune, per dire "stando così le cose".

<http://www.sapere.it/enciclopedia/rebus+sic+stantibus.html>



Loc. latina (propr., "così stando le cose"). Clausola di valore giuridico, che nel linguaggio comune significa la possibilità di trarre una conclusione dopo un attento esame di una situazione. In diritto privato è una clausola risolutiva di un contratto per i mutamenti avvenuti da quando il contratto era stato stipulato; in diritto internazionale la clausola ha lo stesso significato nel caso di accordi internazionali. **Secondo alcuni autori tale clausola sarebbe tacita, ma implicita all'accordo;** per altri invece

agirebbe in tal caso la consuetudine invalsa d'intendere la norma generale "*pacta sunt servanda*" con una certa elasticità, per cui non si potrebbe negare valore risolutivo alla clausola "*rebus sic stantibus*". In ogni caso però **la clausola non opera automaticamente, ma ha valore solo se accettata dall'altra parte contraente** e non esclude la possibilità di composizione arbitrale o giudiziaria.

<http://www.treccani.it/vocabolario/rebus-sic-stantibus/>

rebus sic stantibus – locuz. lat. (propr. "stando così le cose")

– **1.** In diritto privato, nei contratti che hanno esecuzione continuata o periodica ovvero differita, **clausola per la quale si fa luogo alla risoluzione del contratto nel caso in cui, per un mutamento della situazione di fatto esistente al momento della stipulazione, la prestazione di una delle parti divenga eccessivamente onerosa.** In diritto internazionale, il potere giuridico di uno stato di considerare estinto un accordo internazionale, di cui sia contraente, in seguito al sopravvenuto mutamento delle circostanze in vista delle quali le parti avevano voluto concludere l'accordo medesimo, e dalla persistenza delle quali consideravano giustificato l'accordo stesso.

– **2.** Nell'uso com., per introdurre un'affermazione fondata sul fatto che le cose stanno così, che **la situazione è quella che è e non si presume che possa cambiare:** "*rebus sic stantibus*" (o anche "*sic stantibus rebus*"), è meglio venire a un accordo.

<http://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?action=view&dizionario=3&id=2529>



Espressione tramandata al linguaggio giuridico attuale: indica che un dato provvedimento giudiziale, o anche un negozio giuridico in tanto ha valore in quanto fa riferimento ad una data situazione di fatto che ne costituisce il presupposto: se, pertanto, la situazione che ne giustifica la sussistenza muta, viene a cadere anche l'atto (per esempio: **se si esaurisce un giacimento, vengono a cadere, per la clausola, tutti i contratti ad esso collegati**).

<http://dizionario.internazionale.it/parola/rebus-sic-stantibus>

1. loc. agg. inv. **TS** dir. di clausola di contratto o di trattato internazionale, che impegna le parti all'osservanza finché la situazione non subisce mutamenti di rilievo
2. loc. avv. **CO** estens., nelle condizioni attuali

https://it.wikipedia.org/wiki/Rebus_sic_stantibus

La clausola "**rebus sic stantibus**" (locuzione latina traducibile con "stando così le cose") specifica che le parti di un contratto, trattato internazionale o, più in generale, accordo hanno concluso lo stesso tenendo in considerazione la situazione di fatto esistente in quel momento, sicché **fatti sopravvenuti, straordinari ed imprevedibili, che modificano l'equilibrio dell'accordo a svantaggio di una parte, autorizzano questa a chiederne la modificazione o la risoluzione**.

In relazione a questa clausola, si pone il problema se gli accordi debbano ritenersi implicitamente subordinati ad essa, quand'anche non inserita in modo esplicito. In caso affermativo, si ammetterebbe un principio che va a limitare l'operatività del principio espresso dal brocardo "*pacta sunt servanda*". **Il problema si è posto nel diritto privato, con riferimento ai contratti, e nel diritto internazionale, con riferimento ai trattati.**



Diritto privato

Il problema della subordinazione dei contratti ad una tacita clausola "*rebus sic stantibus*" non fu mai affrontato, almeno in termini generali, dal diritto romano, mentre fu ampiamente trattato nel diritto comune, sotto l'influsso della Scolastica e del diritto canonico, giungendo a ritenere che tutti i contratti nei quali intercorresse un intervallo di tempo tra stipulazione e adempimento dovessero essere considerati implicitamente subordinati a questa clausola.

La teoria, talora estesa a tutti i negozi giudici con effetti differiti nel tempo, fu in auge soprattutto nei secoli XVI e XVII; in seguito, conobbe destini diversi nelle varie dottrine nazionali: se in quella italiana finì per decadere, lo stesso non avvenne nella dottrina olandese e in quella tedesca. L'ascesa del dogma della volontà, che portava con sé l'assolutizzazione del principio "*pacta sunt servanda*", si pose in contrasto con la teoria, che non fu accolta dalle codificazioni ottocentesche. Il Code Napoléon, il cui diritto delle obbligazioni è basato sulla trattazione di Robert Joseph Pothier, che ignora la clausola "*rebus sic stantibus*", non contiene alcuna disposizione che riconosca esplicitamente la tacita subordinazione dei contratti alla medesima e la stessa impostazione è passata ai codici ad esso ispirati, tra cui il Codice civile italiano del 1865. Analoga scelta è stata fatta dal BGB tedesco, nonostante le elaborazioni teoriche di uno dei suoi massimi ispiratori, Bernhard Windscheid.



Con l'attenuarsi del dogma della volontà, posizioni favorevoli all'esistenza di un'implicita clausola "*rebus sic stantibus*" sono riemerse in dottrina e giurisprudenza, quantomeno nei paesi di civil law. Così in Italia, già durante la vigenza del Codice civile del 1865, non erano mancate in dottrina opinioni in tal senso, che trovarono anche accoglimento giurisprudenziale

soprattutto nei primi anni del XX secolo. **Nel 1942 l'art. 1467 del nuovo Codice civile italiano ha introdotto l'istituto della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità**, con una disposizione che è stata letta in dottrina e giurisprudenza, pur non senza voci contrarie, come riconoscimento del principio "*rebus sic stantibus*", per quanto entro limiti rigorosi.

In generale, gli ordinamenti di civil law mostrano una maggior apertura a riconoscere limitazioni al principio "*pacta sunt servanda*", come quella derivante dal principio "*rebus sic stantibus*". Questo principio può essere trasfuso in una previsione normativa, come il già ricordato art. 1467 del Codice civile italiano, o essere frutto di elaborazione giurisprudenziale, come la teoria francese dell'imprévision e la teoria tedesca della Wegfall der Geschäftsgrundlage.

Gli ordinamenti di common law, invece, sono più restii a riconoscere limitazioni all'assolutezza del principio "*pacta sunt servanda*" e alla conseguente completa assunzioni dei rischi da parte dei contraenti; in questi ordinamenti **il fatto imprevisto sopravvenuto rileva solo quando comporta l'impossibilità di perseguire l'intento che le parti si erano poste con lo scambio delle promesse o una radicale diversità dell'obbligo contrattuale**, nel qual caso, secondo la doctrine of frustration, il contratto è nullo per frustration (o impracticability negli Stati Uniti, dove l'istituto trova applicazione meno restrittiva).



Di qui la prassi, sorta in questi paesi e passata anche alla contrattualistica internazionale, di **inserire nei contratti di durata clausole espresse** (cosiddette di hardship) **che, in presenza di fatti imprevisti sopravvenuti, obbligano le parti a rinegoziare il contratto** (si noti che l'obbligo riguarda la rinegoziazione, non la conclusione) e, talvolta, ne sospendono l'esecuzione.

Diritto internazionale

L'implicita subordinazione dei trattati alla clausola “*rebus sic stantibus*”, considerata regola del diritto internazionale consuetudinario, è ora è codificata dall'art. 62 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. La norma, che non usa mai l'espressione “*rebus sic stantibus*” (l'articolo è rubricato “Mutamento fondamentale delle circostanze”), pone dei limiti rigorosi alla sua invocabilità. Stabilisce, infatti, al comma 1 che:



“Un mutamento fondamentale delle circostanze intervenuto rispetto a quelle esistenti al momento della conclusione del trattato, che non era stato previsto dalle parti, non può essere invocato come motivo di estinzione o di recesso, a meno che:

- a) *l'esistenza di tali circostanze costituisca una base essenziale del consenso delle parti a vincolarsi al trattato; e che*
- b) *tale mutamento abbia per effetto di trasformare radicalmente la portata degli obblighi che rimangono da adempiere in base al trattato”.*

Aggiunge l'articolo 62, al comma 2, che:

“Un mutamento fondamentale delle circostanze non può essere invocato come motivo di estinzione o di recesso:

- a) *se il trattato fissa un confine; o*
- b) *se il mutamento fondamentale è conseguenza di una violazione, ad opera della parte che l'invoca, di un obbligo derivante dal trattato o di qualsiasi altro obbligo internazionale a danno di qualsiasi altra parte del trattato”.*

Infine, secondo il comma 3 dell'articolo, se un mutamento fondamentale delle circostanze può essere invocato, in base ai commi precedenti, per l'estinzione o il recesso dal trattato, può anche essere invocato per sospenderne l'esecuzione.

Come precisato dalla Corte Internazionale di Giustizia de L'Aia, il mutamento fondamentale delle circostanze non può comunque essere invocato se era stato previsto dalle parti (vedi sentenza *United Kingdom vs Iceland* del 1973).

Bibliografia

Voce “Contratto” dell'*Enciclopedia Italiana* (1931), Istituto della *Enciclopedia Italiana*. URL consultato il 9 gennaio 2013

Granieri M., *Il tempo e il contratto: itinerario storico-comparativo sui contratti di durata*, Giuffrè Editore, 2007. ISBN 9788814134050

Valentino D., *Commentario del Codice civile. Dei singoli contratti. Artt. 1655-1802, Vol. 2, pagg. 104-106*, Wolters Kluwer Italia, 2010. ISBN 9788859801313

(EN) *Testo della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (PDF)*, Organizzazione delle Nazioni Unite. URL consultato il 9 gennaio 2013

<https://www.laleggepertutti.it/dizionario-giuridico/rebus-sic-stantibus>